



## Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Provincia di Latina  
Comando Polizia Locale

Ordinanza Sindacale n. 83 del 19/08/2020

**OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROULOTTE, CARAVAN, AUTOCARAVAN, CAMPER E SIMILI, UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI CAMPEGGIO**

### IL SINDACO

**Rivelato** che accade sempre più di frequente che il territorio comunale, sia intensamente frequentato da persone che utilizzano autocaravan, camper e similari come mezzo di trasporto e soggiorno specialmente nei giorni festivi;

**Considerato** che il territorio comunale non è attrezzato per lo stazionamento prolungato dei suddetti veicoli poiché non dotata di servizi igienici, acqua potabile, energia elettrica, tali da consentire il regolare svolgimento della vita quotidiana nel rispetto delle norme igieniche a tutela dell'igiene, sanità e incolumità pubblica;

**Accertato** che la predetta area pubblica destinata alla sosta dei veicoli viene occupata da mezzi di trasporto utilizzati come luogo di dimora o di accampamento, come da varie segnalazioni pervenute attestanti, fra l'altro, l'abbandono di rifiuti (anche liquidi) da parte degli occupanti di tali mezzi, nonché mediante la stesa di panni ad asciugarsi su suolo pubblico con corde legate tra alberi, pericolose anche per la circolazione pedonale e veicolare;

**Ritenuto** pertanto che lo stazionamento dei predetti veicoli comporta il verificarsi di una serie di problemi che attengono non solo all'immagine turistica dell'Ente ma anche in particolar modo all'aspetto igienico sanitario, nonché sotto il profilo della sicurezza, allo permanenza in loco di persone pericolose non facilmente identificabili;

**Rilevato** che sul territorio comunale sono presenti aree private attrezzate per il campeggio e la sosta prolungata dei veicoli in oggetto;

**Atteso** che è compito dell'amministrazione comunale prevenire situazioni che potrebbero comportare gravi conseguenze per la popolazione e grave turbamento nello svolgimento della vita della collettività in particolar modo per ciò che concerne l'aspetto igienico sanitario e della sicurezza;

**Ritenuto** per le ragioni di fatto e di diritto sopra indicate di dovere regolamentare su tutto il territorio comunale la sosta e lo stazionamento di roulotte, campers, mezzi meccanici, tende baracche e quant'altro idoneo a consentire la dimora, seppure temporanea delle persone e al preciso scopo di impedire il prodursi di rifiuti con risvolti di natura igienico sanitaria, nocivi alla pubblica igiene e sanità nonché di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

**Visti:**

- L'art. 50 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, che testualmente recita: *in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.*
- L'art. 54 così come modificato dalla L. 24 luglio 2008 n. 125, con riferimento al potere di ordinanza del Sindaco al fine di fronteggiare le situazioni che accrescano e favoriscano forme di insicurezza urbana sotto tutti i profili in premessa analizzati;
- Il D. Lgs n. 285/1992;
- L'art. 2 del D.M. 05.08.2008

**ORDINA**

1) Il divieto di sosta permanente (0-24), su tutto il territorio comunale, in area pubblica di roulette, caravan, veicoli di ogni genere, comunque denominati e utilizzati in abitazione ancorché temporanea in ogni caso nell'esercizio manifesto di attività di campeggio, nonché di tende o qualsiasi altra attrezzatura o materiale idoneo a consentire l'alloggiamento o il giaciglio di persone, se non su aree previamente autorizzate a tale scopo;

2) Il Divieto di scarico o smaltimento di qualsiasi sostanza liquida o deposito esterno di materiali o rifiuti;

Sono fatte salve le occupazioni debitamente autorizzate rilasciate, a titolo esemplificativo a circhi, esercenti di spettacolo viaggianti o similari.

**E' consentita la sosta di tali veicoli in aree individuate dalla apposita segnaletica stradale ed in conformità a quanto disposto dagli art. 157 e 185 del CdS, e 351 del relativo Regolamento di esecuzione.**

### **DISPONE**

La violazione alle disposizioni della presente ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 650 del Codice Penale, oltre alle altre violazioni che dovessero essere riscontrate.

Inoltre, alla violazione di cui sopra, consegue l'applicazione della sanzione accessoria dello sgombero immediato, con l'obbligo di pulizia integrale dall'area occupata.

In caso di inottemperanza, si provvederà allo sgombero coatto con carico di spese ai contravventori.

Le Forze di Polizia in genere e la Polizia Locale sono incaricati nell'esecuzione del presente provvedimento.

### **AVVERTE**

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'albo pretorio comunale, attraverso il sito internet

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Minturno e trasmessa a:


- Prefettura di Latina
- Questura di Latina
- Commissariato di Formia
- Comando Carabinieri di Formia
- Comando di Guardia di Finanza di Formia
- alla Stazione dei Carabinieri di Scauri
- alla Stazione dei Carabinieri di Minturno
- Comando del Corpo di Polizia Locale di Minturno

Gli organi di Polizia saranno incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

### **INFORMA**

- Che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 è il Dott. Antonio Di Nardo.
  
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro i termini previsti dal D. Lgs. n. 104/2010 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni. Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Minturno, 19/08/2020

  
Il Sindaco  
Dott. Gerardo STEFANELLI